

CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento



Regolamento del Gruppo Comunale dei volontari di Protezione civile di Airola



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Airola, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Airola in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".
- 4) Il GCVPC del Comune di Airola si qualifica come un'organizzazione nell'ambito della Protezione Civile operante a livello locale (territorio comunale) con possibilità di intervento anche a livello intercomunale, regionale, nazionale e internazionale comunque nel rispetto delle disposizioni legislative dello Stato. Il Regolamento di organizzazione del gruppo assume i seguenti principi:
 - a. *Assenza di lucro;*
 - b. *Democraticità della struttura interna;*
 - c. *Elettività e gratuità delle cariche direttive;*
 - d. *Gratuità delle prestazioni fornite dai Volontari;*
 - e. *Definizione e pubblicizzazione dei criteri di ammissione ed esclusione;*
 - f. *Determinazione di obblighi e diritti, loro controllo e tutela;*
 - g. *Controllo della regolare attività da parte del Comune e degli Enti previsti dalla legislazione vigente.*
- 5) Il GCVPC, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, collabora con il Servizio Comunale di Protezione Civile nell'espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio e di informazione e formazione alla popolazione (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, soccorso, gestione delle emergenze e loro superamento, attività sociale), in vista o in occasione degli eventi calamitosi, ai fini della sicurezza pubblica e privata, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs n. 1/2018.
- 6) Il GCVPC, viene attivato con le modalità e le competenze previste dal Piano comunale di Protezione Civile ed autorizzato all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.
- 7) Non spetta ai Volontari del Gruppo svolgere attività di soccorso sanitario. Se durante un'esercitazione o una fase emergenziale si rendesse necessaria questa attività bisognerà contattare immediatamente i soccorsi preposti.

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. *eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;*
 - b. *attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;*
 - c. *attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;*
 - d. *attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;*
 - e. *attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;*
 - f. *attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;*
 - g. *attività sociale;*
 - h. *Attività al di fuori del territorio comunale, "Il Gruppo è autorizzato all'impiego dei Volontari Operativi in situazioni di emergenza anche al di fuori del territorio Comunale o nel contesto di eventuali colonne mobili di soccorso organizzate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione o da altri soggetti preposti alla gestione dell'emergenza, per le quali il Sindaco, sentito il Servizio Comunale di Protezione Civile, disponga l'invio dei soccorsi. In ogni caso dovrà essere garantita e rispettata l'integrità delle strutture e delle unità operative di intervento messe a disposizione dal Comune.*
 - i. *attività volte al ripristino della normalità in seguito a un'emergenza o una calamità attraverso la ricostruzione delle infrastrutture e la ripresa delle attività produttive nel più breve tempo possibile, anche per attenuare i traumi subiti dalla popolazione.*



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



- 2) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 3) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a. *Il Registro dei Volontari iscritti;*
 - b. *Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;*
 - c. *Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo.*
 - d. *Il Registro "attività dei volontari operativi"*
 - e. *Il Registro "manutenzione degli automezzi"*
 - f. *Il Registro "fogli di marcia degli automezzi"*
- 4) Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, che hanno raggiunto la maggiore età (18).
- 2) Possono presentare domanda ai fini dell'ammissione al Gruppo, uomini e donne residenti nel Comune di Airola o in uno dei Comuni limitrofi (per limitrofo si intende uno dei Comuni che consenta, in caso di emergenza, il raggiungimento del Comune di Airola entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata);
- 3) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 4) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 5) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda, indirizzata al Sindaco in quanto autorità di Protezione Civile, a cui devono essere riportate le dichiarazioni in essa richieste e, in particolare:
 - a. *le generalità complete;*
 - b. *attestati eventuali di specializzazioni di cui al successivo art.5 nonché tipo di patente di guida posseduta;*
 - c. *certificazione medica di idoneità psicofisica, attestante l'idoneità per l'attività specifica di volontari di protezione civile nel rispetto della vigente normativa in materia;*
 - d. *autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;*
 - e. *elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);*
 - f. *copia del documento di identità in corso di validità;*
 - g. *copia del Codice Fiscale.*
 - h. *Foto digitale;*



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



- i. Autocertificazione di Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;*
 - j. Godere dei diritti civili;*
 - k. Dichiarazione di non essere iscritti come volontari ad altre Organizzazioni di Volontariato di protezione civile che possano essere attivate in parallelo con quella del Gruppo Comunale;*
 - l. Dichiarazione di Non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e/o da altri Gruppi comunali di Protezione Civile e di non essere stato destituito da pubblici impieghi;*
 - m. Dichiarazione di Non fare parte (fatti salvi specifici e/o particolari casi che saranno valutati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale) di altri organismi, gruppi o associazioni che operano nel campo della Protezione Civile;*
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
- 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
- 10) L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, verificata la avvenuta regolare presentazione della domanda, comunicherà all'interessato l'esito dell'ammissione.

Art. 6 - Volontari effettivi /operativi / amministrativi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi/operativi, verranno consegnati:
- a. copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;*
 - b. tesserino di appartenenza al GCVPC;*
 - c. vestiario e DPI idonei.*
 - d. Copia del Regolamento.*
 - e. Iscrizione nella lista GCVPC*
 - f. Iscrizione nella lista regionale;*
- 3) Ai volontari Amministrativi non operativi, verranno consegnati:
- a. copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;*
 - b. tesserino di appartenenza al GCVPC;*
 - c. Copia del Regolamento.*
 - d. Iscrizione alla lista GCVPC comunale.*



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a. *recesso volontario presentato dal volontario;*
 - b. *assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;*
 - c. *perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;*
 - d. *utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.*
 - e. *Assenza giustificata superiore al __ % della attività in un anno;*
 - f. *Per sopravvenute inidoneità fisiche e/o psichiche;*
 - g. *Per espulsione a seguito di violazioni disciplinari.*
- 2) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 3) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo
 - a. *di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di Airola, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.*

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
- 5) Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del Gruppo per un periodo temporaneo, non superiore a un **anno**, motivandone la richiesta. La richiesta è valutata dal Coordinatore che ne comunica l'esito al Sindaco.
- 6) L'accoglimento della richiesta, da formalizzarsi in apposito provvedimento adottato dal Sindaco, comporta l'inattività del Volontario per l'intero periodo accordato.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) **I volontari Operativi sono tenuti a:**
 - a. *assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;*



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



- b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;*
- c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;*
- d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;*
- e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.*
- f. Attività sociale.*

2) I volontari Amministrativi non operativi

Il volontario amministrativi non operativi, è quel volontario che perde lo status di” **operativo**” a causa di:

- a. ridotta partecipazione alle attività del gruppo (inferiore al 40% delle attività complessive, causa assenze non giustificate o giustificate);*
- b. mancato superamento visita medica annuale;*
- c. mancato rispetto del presente regolamento.*
- d. o per propria decisione.*

Al volontario viene comunicato il provvedimento disciplinare per iscritto (ammonizione o sospensione) e perde il diritto di voto, non può frequentare corsi di formazione/aggiornamento, decade dagli eventuali incarichi.

Il volontario Amministrativi non operativi è tenuto a:

- a. assicurare la loro disponibilità durante la preparazione di documenti o atti ai fini di (esercitazione, attività sociali, attività di emergenza, aggiornamento del piano di emergenza ecc...).*
- b. partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;*
- c. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.*
- d. non effettuano attività di cui all'art. 4 del presente regolamento;*

Il volontario Amministrativi non operativi è escluso dalle attività di cui all'art. 4 del presente regolamento

2) L'attività GCVPC (*Volontari Operativi*), sia in emergenza che in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità e si svolge di norma nel territorio comunale di Airola o in attività al di fuori del territorio comunale.

3) Il Gruppo, in caso di emergenza, opera in piena autonomia tecnica sotto:

- a. la direzione del Coordinatore Operativo su disposizione del Sindaco o suo delegato,*
- b. tramite il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), qualora attivato,*
- c. tramite il “Servizio Comunale di Protezione Civile”, secondo le modalità definite nel Piano di Protezione Civile, o nelle “disposizioni di servizio” ordinate dall'Amministrazione.*

4) Nel caso di comunicazione trasmessa dal Sindaco o suo delegato relativa ad uno “stato di allertamento”, ovvero nel caso si verifichi una situazione d'emergenza non preceduta da tale



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



comunicazione, il Coordinatore operativo provvede di propria iniziativa ad avvisare i volontari e predisporre l'operatività delle squadre in attesa dell'attivazione da parte Sindaco o suo delegato.

- 5) È fatto espresso divieto al Volontario operare senza la prevista autorizzazione; qualora ciò si verificasse l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità.
- 6) Tutti gli interventi svolti dal Gruppo devono essere relazionati a cura del responsabile dell'intervento e controfirmati dal Coordinatore per essere trasmessi, a consuntivo, al Servizio Comunale di Protezione Civile.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a. *Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;*
 - b. *Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;*
 - c. *Coordinatore Operativo.*
 - d. *Vice Coordinatore Operativo.*
 - e. *Referente Operativo (Veicoli e Attrezzature, Magazzino, Formazione e Informazione, Logistica, TLC).*
 - f. *Referente segreteria.*

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a. *elezione e revoca del Coordinatore operativo;*
 - b. *elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;*
 - c. *ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;*
 - d. *la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.*
 - e. *Nominare e/o surrogare le cariche decadute;*
- 6) L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga opportuno e, da quest'ultimo, quando almeno un terzo dei Volontari ne faccia richiesta scritta a mezzo raccomandata indicando l'ordine del giorno proposto. L'Assemblea Straordinaria deve essere



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



convocata comunque entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata ai Volontari almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Volontari Effettivi. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono espresse a maggioranza semplice e con voto palese, esclusa la votazione per l'elezione del Coordinatore che è sempre effettuata con voto segreto. Le assemblee sono presiedute dal Coordinatore che, in caso di assenza, deve indicare il proprio delegato a presiedere. Il Segretario verbalizzante dell'Assemblea viene nominato di volta in volta dal Presidente scegliendo fra i Volontari. La convocazione dell'Assemblea può essere sospesa dal Coordinatore o dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile durante i periodi di emergenza.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è composto da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a. *definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;*
 - b. *collabora con il Comune e il GCVPC alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;*
 - c. *definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;*
 - d. *programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.*

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di tre anni ad un massimo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea,



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto.

- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra e i Referenti operativi
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile

disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. *Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...*
 - b. *Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.*
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 - Obbligo di accettazione del presente Regolamento

- 1) L'appartenenza al Gruppo è subordinata alla accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati forniti dagli aspiranti Volontari sono acquisiti dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile che cura la procedura selettiva e, successivamente, alla avvenuta iscrizione, sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle prestazioni di Volontariato;
- 2) Ai Volontari sono riconosciuti i diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso ai dati personali, di rettifica, aggiornamento e cancellazione.

Art. 19 - Sospensione cautelare



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



- 1) Il Volontario, sottoposto a procedimento penale per reati non colposi, può essere sospeso dalla sua qualifica in maniera cautelativa e temporanea;
- 2) La sospensione cautelare è disposta dal Sindaco.

Art. 20 - Sanzioni disciplinari

- 1) Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento;
- 2) Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:
 - a. *Richiamo verbale;*
 - b. *Richiamo scritto;*
 - c. *Sospensione temporanea;*
 - d. *Espulsione.*

Art. 21 – Gradualità nell'applicazione delle sanzioni

- 1) La sanzione del richiamo verbale costituisce la prima sanzione disciplinare applicabile al Volontario che abbia violato le norme del Gruppo e i doveri individuali. Nel caso di reiterate violazioni della stessa, o di diverse norme disciplinari avvenute nell'arco di un biennio, si applica la sanzione del richiamo scritto;
- 2) La sanzione della sospensione temporanea del Volontario viene applicata per persistenti comportamenti contrastanti con le norme del Gruppo e i doveri individuali, tenuti dal Volontario, che sia già stato destinatario della sanzione del Richiamo Scritto;
- 3) La sanzione dell'espulsione del Gruppo si applica nei seguenti casi:
 - a) *persistenza da parte del Volontario già destinatario della sanzione della sospensione temporanea in condotte contrastanti con le norme del Gruppo, i doveri individuali e le norme del presente Regolamento;*
 - b) *commissione da parte del Volontario di condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia incorso in sentenze di condanna, passate in giudicato. L'applicazione della pena se richiesta alle parti (patteggiamento) è equiparata a sentenza di condanna ai fini della applicazione della sanzione della espulsione;*
 - c) *realizzazione, durante il servizio, di comportamenti costituenti indici di grave senso di irresponsabilità o inidoneità che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari. Rientrano nella nozione di servizio anche le attività addestrative e le esercitazioni;*
 - d) *realizzazione di comportamenti, anche al di fuori del servizio, idonei a pregiudicare gravemente l'immagine del Gruppo;*
 - e) *impiego e l'uso degli equipaggiamenti o delle attrezzature di dotazione individuale o del Gruppo per fini personali;*
 - f) *protratta e ingiustificata inattività.*

Art. 22 – Il Vicecoordinatore operativo

- 1) Il Vicecoordinatore operativo, componente del direttivo, viene nominato per iscritto dal Coordinatore operativo il quale ne informa il sindaco e di responsabile della struttura competente in materia di Protezione Civile.
- 2) In assenza del Coordinatore operativo, egli assumerà ogni decisione in accordo con il Sindaco o il delegato del Sindaco. Tale incarico può essere ricoperto da qualsiasi volontario effettivo che abbia



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



maturato un'anzianità di appartenenza al GCVPC non inferiore a due anni. Egli sostituisce a tutti gli effetti il Coordinatore Operativo nel caso di impedimento temporaneo dello stesso per qualsiasi motivo ed in ogni sua funzione.

- 3) L'assenza consecutiva ed ingiustificata a tre riunioni consecutive implica la sua sostituzione da parte del Coordinatore Operativo.

Art. 23 – Tessera

- 1) A ciascuno dei Volontari verrà rilasciata dal Comune di Airola una tessera comprovante l'appartenenza al Gruppo. Nella Tessera, oltre ai contrassegni distintivi del Gruppo, sono riportati:

- a. cognome e nome;*
- b. qualifica;*
- c. organizzazione;*
- d. fotografia dell'interessato;*
- e. data di emissione.*

- 2) La tessera dovrà essere conservata con cura, nonché esposta sulla divisa ed esibita a richiesta.
- 3) Sarà restituita immediatamente dal Volontario in caso di cessazione dall'attività nel Gruppo sia per motivi personali che conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 24 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile e la Sala Operativa

- 3) La normativa attribuisce al Sindaco il ruolo di massima autorità di Protezione Civile in sede comunale: egli è il primo responsabile secondo le leggi penali, civili ed amministrative della risposta comunale all'emergenza. Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e, in caso di emergenze di una certa rilevanza, ne dà comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura. Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato dal sindaco, ha il compito di fronteggiare l'emergenza nel territorio comunale, ottimizzando le risorse disponibili, ovvero richiedendo opportune integrazioni al C.O.M. (se attivato) qualora ciò si rendesse necessario o alle Istituzioni sovraordinate (Città Metropolitana, Regione). Come luogo deputato per l'istituzione del C.O.C. del Comune di Airola è stata scelta la sede del GCVPC, in via Sannita, occupa una stanza della sede del GCVPC. L'edificio soddisfa le esigenze di funzionalità:

- a. ubicazione in zona non vulnerabile*
- b. struttura antisismica*
- c. sala riunioni, servizi igienici, stanze per istituire zone di riposo e ristoro*
- d. presenza di un vicino piazzale, adatto a raccogliere i mezzi di soccorso.*

- 4) Il Centro Operativo Comunale si avvale della Sala Operativa, che ha il compito di raccogliere le richieste d'intervento inerenti il proprio territorio e di organizzare le relative risposte operative.
- 5) La Sala Operativa è organizzata per funzioni di supporto. Gli obiettivi dell'organizzazione per funzioni sono:

- e. conoscere per ogni funzione di supporto la disponibilità reale delle risorse fornibili da*
- f. tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono;*
- g. ottenere il costante aggiornamento dei dati ed il controllo dell'efficienza operativa della funzione, ciò si ottiene affidando la stessa ad un responsabile in modo permanente, che ne curi la funzionalità e l'aggiornamento anche nel tempo ordinario di non emergenza.*

- 6) La Sala Operativa, indipendentemente dal numero delle funzioni attivate in relazione alle diverse tipologie ed alla diversa importanza degli eventi, dovrà essere dotata di fax, telefono, apparati radio per comunicare con le squadre di volontari esterne al lavoro, di computer, in cui sia stato installato



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Airola



idoneo sistema informatico per la gestione delle emergenze comunali, per registrare tutte le operazioni svolte nella gestione dell'emergenza.

Art. 25 - Attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

- 1) Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato dal Sindaco, fronteggia l'emergenza provvedendo, tra l'altro, alle seguenti azioni:
 - a. *la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;*
 - b. *la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;*
 - c. *la pronta mobilitazione del corpo di polizia locale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;*
 - d. *la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Città Metropolitana , Prefetto e Presidente della Giunta regionale);*
 - e. *il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;*
 - f. *l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza;*
 - g. *la richiesta di mobilitazione di altri eventuali gruppi/associazioni di volontariato di protezione civile (Città Metropolitana e Regione).*